



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL LAZIO

composta dai magistrati

Antonio MEZZERA	Presidente
Laura D'AMBROSIO	Consigliere
Mauro NORI	Consigliere
Alessandro FORLANI	Consigliere
Francesco SUCAMELI	Consigliere
Ottavio CALEO	Referendario-relatore
Giuseppe LUCARINI	Referendario

*Nella Camera di consiglio del 4 agosto 2021, svolta in modalità da remoto,
ha assunto la seguente*

DELIBERAZIONE

VISTO l'art. 100, comma 2, e l'art. 103 della Costituzione;

VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, da ultimo modificata con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 dell'11 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, con le successive modificazioni ed integrazioni (TUEL);

VISTO l'art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, che ha disposto che i

comuni e le province, entro il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato amministrativo, redigano una relazione di fine mandato, contenente la descrizione dettagliata delle principali attività normative e amministrative svolte durante il mandato;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ed in particolare l'articolo 1-bis, contenente modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

VISTO l'art. 11, comma 1, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68;

VISTO il decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 e s.m.i., con cui è stato approvato il "Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124";

VISTO il decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 maggio 2021, n. 58, recante *"Disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali, nonché per la semplificazione dei procedimenti elettorali e per la continuità di gestione delle università e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica per l'anno 2021"* e, in particolare, l'art. 3-ter;

VISTO il decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 26 aprile 2013 recante gli schemi tipo di relazione di fine mandato;

VISTA la sentenza della Corte costituzionale n. 219 del 2013 con la quale, tra le altre, sono state dichiarate non fondate, nei sensi e nei limiti riportati nella relativa motivazione, le questioni di legittimità costituzionale relative all'art. 4 del d.lgs. n. 149 del 2011;

VISTE le deliberazioni della Sezione delle autonomie della Corte dei conti n. 15/SEZAUT/2015/QMIG e n. 15/SEZAUT/2016/QMIG;

VISTA la sentenza delle Sezioni Riunite della Corte dei conti in sede giurisdizionale in speciale composizione n. 5/2021/EL;

VISTA la nota prot. Cdc n. 4293 del 27/05/2021, con cui si comunicava al Comune di Torre Cajetani (FR) che non risultava pervenuta a questa Sezione la relazione di fine mandato, né, in base alle verifiche effettuate, la stessa risultava pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente;

VISTA l'ordinanza n. 31 del 2 agosto 2021 con cui il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna camera di consiglio, da svolgersi in modalità "da remoto" in base alla vigente normativa in tema di emergenza epidemiologica COVID-19 e secondo le regole tecniche ed operative emanate dal Presidente della Corte dei conti con decreti nn. 139/2020, 153/2020 e 287/2020;

UDITO il relatore, dott. Ottavio Caleo.

RITENUTO IN FATTO

Il Comune di Torre Cajetani (FR) è incluso tra gli enti che andranno alle consultazioni elettorali per l'anno 2021 e, pertanto, è tenuto ad assolvere agli adempimenti previsti dall'art. 4 del d.lgs. n. 149 del 2011, relativamente alla relazione di fine mandato.

Con nota prot. Cdc n. 4293 del 27/05/2021, il Magistrato istruttore comunicava al Comune che non risultava pervenuta a questa Sezione la relazione di fine mandato e, in base alle verifiche effettuate, che la stessa non risultava neanche pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente. A tale nota, l'Ente, ad oggi, non ha fornito alcun riscontro.

Preso atto della persistenza dell'inadempimento, il Magistrato istruttore ha chiesto al Presidente di deferire tale inadempienza alla valutazione collegiale della Sezione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

L'articolo 4 del d.lgs. n. 149/2011 - come modificato dall'articolo 1-*bis* del decreto legge n. 174/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213/2012, e, successivamente, sostituito dall'art. 11, comma 1, D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68/2014 - prevede che, al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unità economica e giuridica della Repubblica, il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, le Province e i Comuni presentano una relazione di fine mandato, redatta dal Responsabile del servizio finanziario o dal Segretario generale e sottoscritta dal Presidente della Provincia o dal Sindaco, non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato, ovvero entro venti giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni, in caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale o provinciale.

La relazione di fine mandato risponde al principio di *accountability* degli amministratori locali, i quali sono chiamati a dare conto della propria gestione

amministrativa, al fine di favorire e rendere effettivo il controllo democratico dei cittadini, in occasione delle elezioni amministrative. In quest'ottica, la relazione di fine mandato si inserisce nel novero degli strumenti di attuazione dei principi di massima responsabilizzazione, di effettività e trasparenza del controllo democratico di cui all'art. 1 della legge 5 maggio 2009, n. 42 *"Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione"*.

La relazione di fine mandato costituisce, pertanto, uno strumento di conoscenza dell'attività svolta nell'esercizio delle rispettive funzioni e momento fondamentale di trasparenza nella fase di passaggio da un'amministrazione all'altra, in cui deve essere fotografata la reale situazione dell'ente; la comunità locale, nell'esercitare consapevolmente il proprio diritto-dovere di voto, deve essere resa edotta della reale situazione finanziaria dell'ente, secondo le tempistiche previste dal legislatore e ritenute dallo stesso congrue a tale fine. Ne deriva, dunque, che l'obbligo di redigere e pubblicare la relazione di fine mandato appare funzionale a concorrere alla realizzazione della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativo-politica degli enti locali e, in tal senso, rappresenta un adempimento che si affianca a quelli elencati nel decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, concernente la disciplina degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, anch'esso presidiato da specifiche sanzioni (cfr. deliberazione Sezione controllo Lombardia n. 174/2018/VSG).

Proprio alla luce delle predette finalità, la relazione di fine mandato, ai sensi dell'art. 4, comma 4 del citato d.lgs. n. 149/2011, contiene la descrizione dettagliata delle principali attività normative e amministrative svolte durante il mandato, con specifico riferimento a:

- a) sistema ed esiti dei controlli interni;
- b) eventuali rilievi della Corte dei conti;
- c) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di convergenza verso i fabbisogni standard;
- d) situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione degli enti controllati dal comune o dalla provincia ai sensi dei numeri 1

e 2 del comma primo dell'articolo 2359 del codice civile, ed indicando azioni intraprese per porvi rimedio;

e) azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell'offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi;

f) quantificazione della misura dell'indebitamento provinciale o comunale.

Lo schema tipo di relazione, ai sensi del comma 5 dell'articolo 4 del d.lgs. 149/2011, è stato approvato con il d.m. 26 aprile 2013, d'intesa con la Conferenza Stato - città ed autonomie locali. A tale decreto, sono allegati n. 3 schemi tipo di relazione di fine mandato, rispettivamente per i Presidenti delle Province (allegato A), per i Sindaci di comuni con popolazione pari o superiore a 5000 abitanti (allegato B) e per i Sindaci di comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti (allegato C). La specifica funzione di presidio al principio di trasparenza della relazione di fine mandato emerge anche dal testo del predetto decreto, in cui si legge, all'articolo 3, comma 3, che tali relazioni *“sono divulgate sul sito dell'ente per garantire la più ampia conoscibilità dell'azione amministrativa sviluppata nel corso del mandato elettivo”*.

La relazione è certificata dall'Organo di revisione dell'ente locale entro e non oltre quindici giorni dalla sottoscrizione; nei tre giorni successivi, la relazione e la certificazione devono essere trasmesse dal Presidente della provincia o dal Sindaco alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

Al fine di garantire il perseguimento degli obiettivi di divulgazione informativa nei confronti dei cittadini-elettori, il Legislatore ha previsto che la relazione di fine mandato e la certificazione siano pubblicate sul sito istituzionale della Provincia o del Comune da parte del Presidente della provincia o del Sindaco entro i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'Organo di revisione dell'ente locale, con l'indicazione della data di trasmissione alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Tutti i termini stabiliti dal legislatore (per la redazione, certificazione, invio alla Corte dei conti e pubblicazione sul sito istituzionale) non appaiono, dunque, casuali e, in funzione del principio di trasparenza, impongono che la relazione di fine mandato sia redatta e, soprattutto, pubblicata nei termini

prescritti, in modo da consentire al cittadino di valutare l'operato dell'amministrazione uscente e di adottare scelte maggiormente consapevoli.

Per rendere cogenti le previsioni dell'articolo 4 del d.lgs. n. 149/2011, il Legislatore ha previsto (al comma 6 del medesimo articolo) specifiche misure sanzionatorie nei casi di mancata redazione e pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente della relazione di fine mandato; più precisamente, si prevede che in caso di mancato adempimento dell'obbligo di redazione e di pubblicazione, nel sito istituzionale dell'ente, della relazione di fine mandato, al Sindaco e, qualora non abbia predisposto la relazione, al responsabile del servizio finanziario del comune o al segretario generale è ridotto della metà, con riferimento alle tre successive mensilità, rispettivamente, l'importo dell'indennità di mandato e degli emolumenti. Il sindaco è, inoltre, tenuto a dare notizia della mancata pubblicazione della relazione, motivandone le ragioni, nella pagina principale del sito istituzionale dell'ente.

Con la deliberazione n. 15/SEZAUT/2015/QMIG, la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti ha espresso il seguente principio di diritto *“la relazione di fine mandato costituisce atto proprio del Presidente della Provincia e del Sindaco, non demandabile al commissario straordinario nominato in seguito allo scioglimento dell'organo consiliare; in assenza di un'espressa attribuzione normativa, la disposizione prevista dal comma 6 dell'art. 4 del d.lgs. n. 149/2011 si colloca tra le disposizioni precettive connotate da finalità di tutela della finanza pubblica, che spetta all'ente locale portare in attuazione”*. L'applicazione della sanzione è, quindi, di esclusiva spettanza dell'ente locale e, in particolare, deve essere attuata dagli uffici dell'Ente appositamente preposti alla liquidazione delle competenze.

Va, peraltro, soggiunto che l'art. 3 *ter* del d.l. 5 marzo 2021, n. 25 (conv., con modificazioni, dalla legge 3 maggio 2021, n. 58), recante disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2021, ha disposto la mancata applicazione del precitato comma 6 per l'anno 2021.

RILEVATO CHE

Ad oggi, il Comune di Torre Cajetani (FR) non ha trasmesso alla Sezione la relazione di fine mandato, nonostante le previsioni di cui all'art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 149/2011 (in base alle quali *“la relazione di fine mandato, redatta dal responsabile del*

servizio finanziario o dal segretario generale, è sottoscritta dal presidente della provincia o dal sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato. Entro e non oltre quindici giorni dopo la sottoscrizione della relazione, essa deve risultare certificata dall'organo di revisione dell'ente locale e, nei tre giorni successivi la relazione e la certificazione devono essere trasmesse dal presidente della provincia o dal sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. La relazione di fine mandato e la certificazione sono pubblicate sul sito istituzionale della provincia o del comune da parte del presidente della provincia o del sindaco entro i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione dell'ente locale, con l'indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti") né, allo stato degli atti, la relazione in parola risulta pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente.

Sul punto, si fa presente che, tenuto conto del disposto normativo sopra riportato nonché della recente giurisprudenza della Corte dei conti (vd. sentenza Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione, n. 5/2021/EL), *«nel caso di fisiologico svolgimento integrale della consiliatura, il dies a quo, dunque, è la scadenza del mandato, ossia la fine dei 5 anni decorrenti dalla data della prima elezione (art. 51 TUEL), indipendentemente dalla data delle nuove elezioni; in tal caso la relazione di fine mandato deve essere redatta "non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato"»* (vd. anche Sezione regionale di controllo per la Toscana, deliberazioni n. 43/2021/VSG e n. 51/2021/VSG).

Risulta, in definitiva, ampiamente decorso il termine di legge, non solo per la redazione della relazione di fine mandato, ma anche per la relativa trasmissione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e per la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.

P.Q.M.

La Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per il Lazio

ACCERTA

il mancato invio alla Sezione, da parte del Sindaco del Comune di Torre Cajetani, della relazione di fine mandato prevista dall'art. 4 del d.lgs. n. 149 del 2011, nonché, allo stato degli atti, la mancata pubblicazione della stessa sul sito internet istituzionale dell'Amministrazione.

DISPONE

- che copia della presente deliberazione sia trasmessa, attraverso il sistema Con.Te, al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale e all'Organo di revisione dell'Ente;
- che la presente deliberazione sia pubblicata sul sito istituzionale dell'amministrazione ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deliberato nella Camera di consiglio da remoto del 4 agosto 2021.

IL MAGISTRATO ESTENSORE

Ottavio CALEO

IL PRESIDENTE

Antonio MEZZERA

Depositata in Segreteria il 4 agosto 2021

Il Funzionario preposto al Servizio di Supporto

Aurelio CRISTALLO